

Regolamento interno

Norme complementari agli atti ufficiali in vigore, in particolare:

- Legge della scuola, del 1 .2.1990
- Legge sulla scuola media, del 21.10.1974
- Regolamento di applicazione della Legge della scuola, del 19.5.1992
- Regolamento della scuola media, del 18.9.1996

Approvato dal Collegio dei docenti il 20 gennaio 1998

Approvato dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura con risoluzione dipartimentale n. 67 del 5 maggio 1998

Le denominazioni professionali utilizzate nel presente regolamento vanno intese al maschile e al femminile.

Capitolo 1 Direttore

Art. 1 Compiti informativi

1 Il direttore si impegna a far conoscere le prese di posizione del collegio dei docenti, detto in seguito plenum, presso la conferenza dei direttori e, in genere, presso gli organi di conduzione cantonali.

2 Il direttore informa il plenum sulle decisioni prese in seno alla conferenza dei direttori.

Capitolo 2 Membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti

Art. 2 Modalità di elezione

1 Ogni candidato deve essere presentato su una lista firmata da almeno cinque proponenti.

2 Su ogni lista può figurare un solo candidato.

3 Non è ammesso essere contemporaneamente candidato e proponente.

4 Se il numero dei candidati non supera quello dei posti a disposizione, l'elezione avviene in forma tacita.

5 Nel caso in cui i candidati siano tre, risultano eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti. Se risulta una parità tra il secondo e il terzo candidato, si effettua un altro turno di votazione.

6 Nel caso in cui ci siano più di tre candidati, l'elezione si svolge in due turni:

primo turno: passano il turno i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se i voti vanno unicamente a due candidati, questi sono ritenuti eletti

secondo turno: risultano eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti.

7 I due turni di elezione si svolgono in sedute diverse.

8 L'elezione avviene per votazione segreta e tramite schede di voto; si può votare per due candidati.

9 Il consiglio di direzione, detto in seguito direzione, assicura il regolare svolgimento dei turni di elezione e stabilisce, di volta in volta, i termini per la presentazione e l'elezione dei collaboratori

10 Eventuali ricorsi relativi allo svolgimento dell'elezione vanno presentati al collegio dei docenti che nomina un'apposita commissione d'inchiesta. Della commissione non possono far parte i membri della direzione né i candidati.

11 L'ufficio di spoglio è composto da un presidente e da due scrutatori ed è nominato dal plenum.

12 Le dimissioni prima della scadenza del mandato possono essere inoltrate solo alla fine dell'anno scolastico e devono essere motivate per iscritto.

Capitolo 3 Consiglio di direzione

Art. 3 Verbale

Il verbale delle riunioni del consiglio di direzione è messo a disposizione dei docenti, i quali possono comunicare le loro osservazioni alla direzione.

Art. 4 Condizioni per deliberare

1 Le riunioni hanno luogo se almeno tre membri sono presenti.

2 Le decisioni del consiglio di direzione sono prese a maggioranza.

3 In caso di parità, qualora l'argomento non avesse carattere d'urgenza, la decisione viene rimandata ad una riunione successiva; in caso di nuova parità il voto del direttore vale doppio.

Capitolo 4 Collegio dei docenti

Art. 5 Assenze

1 Le assenze prevedibili ai plenum vanno preventivamente comunicate alla direzione.

2 Tutte le assenze figurano a verbale e, in ogni caso, devono essere giustificate.

3 Eventuali ritardi e partenze anticipate devono essere motivati e registrati allo stesso modo.

Art 6 Quorum e durata

1 Il plenum può deliberare quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

2 La durata delle sedute è fissata a due ore.

3 Se i lavori non sono stati conclusi, l'assemblea può decidere, a maggioranza, il proseguimento della riunione o l'aggiornamento con relativi data e orario.

Art. 7 Verbale

1 Il verbale della seduta è redatto dal segretario del plenum.

2 Il verbale è a disposizione degli interessati, in aula docenti.

3 Esso viene sottoposto ad approvazione, senza ulteriore lettura, all'inizio della seduta plenaria successiva.

Art. 8 Partecipazione delle altre componenti alle sedute

1 Di regola, due genitori, in rappresentanza della loro assemblea o del comitato, possono essere invitati a partecipare alle sedute, quando sono in discussione argomenti di interesse comune.

2 L'invito, con le medesime modalità, può essere esteso anche agli allievi in rappresentanza della loro assemblea.

Capitolo 5 Consiglio di classe

Art. 9 Verbale e assenze

1 Il docente di classe redige un verbale riassuntivo degli argomenti discussi nel corso delle sedute del consiglio di classe che presiede.

2 Il verbale va depositato in segreteria.

3 Eventuali assenze alle sedute *devono* essere annunciate al docente di classe e giustificate in direzione.

Art. 10 Date di convocazione

Le date delle sedute dei consigli di classe riguardanti le valutazioni intermedie e finali vengono fissate dalla direzione con almeno due settimane di anticipo rispetto alla prima riunione.

Capitolo 6 Docente di classe

Art. 11 Compiti

1 Il docente di classe, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 58 del Regolamento di applicazione della legge della scuola, interviene come prima istanza nel caso sorgessero difficoltà tra i docenti e gli allievi.

2 Egli è responsabile delle comunicazioni tra la scuola e le famiglie degli allievi della sua classe.

3 All'inizio dell'anno scolastico si preoccupa in particolare di spiegare agli allievi le disposizioni generali della sede.

Art. 12 Assenze degli allievi

1 Il docente di classe controlla le assenze degli allievi e le relative giustificazioni, tenendo aggiornati il registro e le tabelle delle assenze.

2 In caso di ripetute assenze o di giustificazioni dubbie avvisa la direzione .

Capitolo 7 *Assemblea dei genitori*

Art. 13 *Famiglie affidatarie e strutture scolastiche*

1 All'assemblea dei genitori partecipano a pieno titolo anche eventuali famiglie affidatarie di allievi iscritti nell'istituto.

2 L'assemblea dei genitori può disporre delle strutture scolastiche della sede per le sue riunioni.

Art. 14 *Riunione del comitato direttivo con la direzione*

1 Il comitato direttivo dell'assemblea dei genitori può chiedere di riunirsi con la direzione.

2 La riunione del comitato direttivo dell'assemblea dei genitori con la direzione, alla quale, in casi speciali, può partecipare anche una delegazione dell'assemblea degli allievi, ha come compito preciso di discutere problemi concernenti rapporti fra scuola e allievi e fra scuola e famiglia; non prende in considerazione i casi singoli, ma quelli di ordine generale e propone delle soluzioni.

Capitolo 8 *Assemblea degli allievi*

Art. 15 *Prima riunione*

All'inizio di ogni anno scolastico, la direzione si incarica di promuovere la prima riunione dell'assemblea degli allievi.

Capitolo 9 *Attività culturali, sportive e uscite di studio*

Art. 17 *Organizzazione delle attività complementari e integrative*

Ai docenti, individualmente o a gruppi, compete l'organizzazione e la preparazione delle attività complementari e integrative all'insegnamento: in particolare per quanto concerne la parte didattica.

Art. 18 *Disponibilità della direzione*

La direzione è a disposizione per tutto quello che concerne l'organizzazione tecnica delle suddette attività.

Art. 19 Coordinamento e informazione

Il docente che organizza le attività menzionate deve concordare modalità e obiettivi didattici con i colleghi che vi partecipano. Inoltre, deve fornire le adeguate informazioni anche agli altri docenti che insegnano nelle sezioni interessate.

Capitolo 10 Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione

Il Regolamento interno del 25 novembre 1987 è abrogato.

Art. 21 Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato in seguito a decisione del collegio dei docenti. Ogni cambiamento dev'essere sottoposto per approvazione al Dipartimento dell'istruzione e della cultura.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 20 gennaio 1998, entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'istruzione e della cultura.